



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Mantenimento figli coppie di fatto

6 Novembre 2020 Redazione

*Genitori conviventi: vi è l'obbligo di provvedere alla prole anche dopo la fine della relazione.*

Tu e la tua compagna non avete mai creduto nel matrimonio. Per questa ragione, avete scelto di andare a convivere nella casa di tua proprietà. Dopo qualche anno, sono arrivati i bambini. Per tanto tempo, siete stati una famiglia felice e affiatata.

Poi, però, qualcosa si è rotto e non siete più riusciti a rimettere insieme i cocci del vostro rapporto.

In questo articolo parleremo, in particolare, del **mantenimento dei figli delle coppie di fatto**. Devi sapere che tutti i figli hanno gli stessi diritti, sia che i genitori siano sposati che conviventi. Ne consegue che nell'ipotesi di rottura della relazione, ciascuno dovrà provvedere alla prole in base alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Se la coppia non raggiunge un'intesa, allora sarà necessario rivolgersi al tribunale ordinario, il quale deciderà sull'affidamento e sul mantenimento dei minori nel rispetto del principio di bigenitorialità. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di analizzare la questione punto per punto.

## Cosa vuol dire coppia di fatto?

L'espressione "**coppia di fatto**" viene utilizzata per indicare due persone che, pur avendo una relazione d'amore ed abitando nella stessa casa, non hanno formalizzato il proprio legame né con il **matrimonio** né con l'**unione civile**.

Tuttavia, la coppia potrebbe decidere di rendere una dichiarazione congiunta all'ufficio anagrafe del Comune per ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia. In tal caso, è corretto parlare di "**conviventi di fatto**". Per compiere tale passaggio sono necessari alcuni requisiti, quali:

- la maggiore età;
- la libertà di stato: vuol dire, in pratica, che deve trattarsi di una coppia che non è sposata o unita civilmente neppure con altre persone;
- l'assenza di legami di parentela, affinità, adozione o affiliazione;
- l'assenza di condanne per omicidio tentato o consumato in danno del coniuge dell'altro.

A differenza del matrimonio, per la coppia di fatto non rileva l'orientamento sessuale dei **conviventi**, i quali, in base alla **legge Cirinnà [1]** possono essere eterosessuali oppure omosessuali.

# La coppia di fatto ha dei diritti?

La coppia di fatto che decide di dichiarare la propria **convivenza** all'ufficio anagrafe gode di alcuni **diritti**, come ad esempio la possibilità di regolare i loro rapporti economici tramite il **contratto di convivenza**. Tale documento scritto - da redigere per atto pubblico o scrittura privata autenticata - consente di nominare il partner amministratore di sostegno, distribuire le spese per la famiglia, scegliere il regime della comunione legale dei beni, ecc.

Il **convivente**, inoltre, ha il diritto di far visita al partner detenuto in carcere, di ottenere informazioni sul suo stato di salute, di partecipare alla gestione dell'attività dell'impresa familiare, di percepire gli alimenti in caso di bisogno, di ottenere il permesso di soggiorno, ecc.

Da un'altra prospettiva, i conviventi di fatto non hanno il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento in caso di separazione, di percepire l'eredità (a meno che il partner superstite non sia nominato nel testamento del defunto), di costituire un fondo patrimoniale e, non meno importante, di pretendere reciproca fedeltà (come, invece, accade per i coniugi).

Pertanto, la strada per ottenere la totale parificazione tra i diritti dei conviventi e quelli dei coniugi è ancora lunga e tortuosa. Tuttavia, la legge Cirinnà ha segnato una svolta storica, colmando un vuoto legislativo che con gli anni era diventato intollerabile.

## Mantenimento figli della coppia di fatto

A questo punto, analizziamo più da vicino le conseguenze che si verificano quando una **coppia di fatto** decide di interrompere la relazione e porre fine alla convivenza.

In presenza di **minori**, sappi che gli stessi hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti da entrambi i genitori, nel rispetto delle loro capacità ed inclinazioni naturali. Il **mantenimento** perdura fino a quando i **figli** non raggiungono l'indipendenza economica, il che potrebbe anche non avvenire al compimento dei 18 anni.

Generalmente, il genitore economicamente più forte deve corrispondere all'altro

un **assegno di mantenimento** mensile per provvedere alle esigenze di vita della prole. È bene specificare che tale contributo economico copre esclusivamente le **spese ordinarie**, cioè il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto urbano, ecc. Invece, le **spese straordinarie**, cioè quelle che dovessero rendersi necessarie per esigenze imprevedibili ed eccezionali, come ad esempio un paio di occhiali, un intervento chirurgico, un viaggio studio all'estero, un motorino, ecc., andranno ripartite al 50% tra i genitori, dopo averle preventivamente concordate.

Per calcolare l'**importo del mantenimento** è necessario valutare, in particolare, i **bisogni del figlio** (che variano in base all'età) e i redditi di entrambi i genitori.

## Affidamento figli coppie di fatto

Per quanto riguarda, invece, l'**affidamento** e il collocamento dei figli, la regola generale impone l'**affidamento condiviso**, onde consentire ai genitori di essere presenti nella vita dei loro bambini in modo paritetico.

Tuttavia, qualora sussistano delle circostanze che arrecano un pregiudizio al minore, si può chiedere al giudice l'**affidamento esclusivo**. Deve trattarsi, però, di motivi gravi, come ad esempio un genitore particolarmente violento oppure che fa uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti. In casi del genere, infatti, il figlio viene affidato ad un solo genitore, mentre l'altro conserva comunque il diritto di vederlo nei giorni stabiliti dal tribunale.

## Figli coppie di fatto: quale tribunale è competente?

Per stabilire le modalità di affidamento e mantenimento dei figli, la **coppia convivente** dovrà rivolgersi al tribunale ordinario e non a quello per i minorenni. In caso di accordo (ad esempio, i genitori riescono a stabilire serenamente in quali giorni della settimana il papà potrà vedere i bambini e l'entità dell'assegno), allora i genitori possono depositare un ricorso congiunto in tribunale. Tale procedura consensuale si conclude con l'omologazione dell'accordo da parte del giudice.

Se, invece, tra i genitori c'è un alto tasso di **conflittualità**, allora non resta che percorrere la via giudiziale per consentire al giudice di disciplinare ogni singolo aspetto della questione.

**[1]** L. n. 76/2016 del 21.05.2016.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl